Conto corrente con la posta — Anno 88° — Numero 181

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 9 agosto 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

ERRATA-CORRIGE

Nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, concernente la concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° agosto 1947, n. 174, all'art. 1, linea 3ª, ove è detto: «...procedere alla corresponsione...» ecc. devesi leggere: «...provvedere alla corresponsione...» ecc.

All'art. 3, lettera *b*), linea 4ª, ove è detto: «L. 1500:» devesi leggere: «L. 1600;».

All'art. 4, ultimo comma, linea 2ª, ove è detto: «... eventuali avanzi e disavanzi ...» ecc., devesi leggere: «... eventuali avanzi o disavanzi ...» ecc., e infine all'art. 10, linea 5ª, ove e detto: «... non hanno diritto all'assegno medesimo nel caso che fruiscano di altre pensioni ...» ecc., devesi leggere: «... non hanno diritto all'assegno nemmeno nel caso che fruiscano di altre pensioni ...» ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

1947

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 ottobre 1946, n. 836.
Conferma dell'istituzione all'Ambasciata presso la Santa Sede, di un secondo posto di 2° segretario e di due posti di 3° segretario.

N. 836. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 ottobre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, con effetto dal 1° febbraio 1943 e fino al 1° luglio 1944 viene sanzionata l'istituzione all'Ambasciata presso la Santa Sede, di un secondo posto di 2° segretario e di due posti di 3° segretario.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *agosto* 1947

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 maggio 1947, n. 730.
Modificazione delle tasse vigenti nei vari porti dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 21 dicembre 1899, n. 465, e il decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 965, che stabiliscono una sopratassa di ancoraggio per le navi che approdano nel porto di Genova;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo all'istituzione dell'Ente autonomo per il porto di Napoli, e il regio decreto 25 marzo 1923, n. 1018, che stabilisce le attribuzioni del regio commissario straordinario per il porto di Napoli;

Visto il regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 214, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo all'istituzione di una speciale centuria della milizia volontaria sicurezza nazionale per i servizi di polizia nel porto di Napoli;

Vista la legge 16 giugno 1938, n. 1029, recante agevolazioni in materia di sopratassa di ancoraggio alle navi che compiono crociere turistiche;

Visto il regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; il regio decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3233, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473; il regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 226; il regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 1014; il regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e modificato dal regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2106, convertito nella legge 22 novembre 1928, n. 3057; e il regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1391, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, relativi a provvedimenti per opere di ampliamento e sistemazione, rispettivamente, nei porti di Genova, Venezia, Livorno, Napoli, Civitavecchia e Ravenna;

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, concernente tasse portuali a Genova, Napoli, Venezia e Livorno; il regio decreto-legge 12 luglio 1925, n. 1407, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, relativo all'applicazione della tassa per imbarco e sbarco dei passeggeri, e il regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1976, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante tasse portuali per i materiali da costruzioni murarie;

Visto il regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 891, e modificato dalla legge 14 marzo 1940, n. 240, sulle merci provenienti dall'estero sbarcate nei porti e nelle spiagge dello Stato;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per le finanze e il tesoro, per i lavori pubblici, per i trasporti e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La sopratassa di ancoraggio stabilita dal decreto luogotenenziale 13 giugno 1915, n. 965, nella misura di centesimi cinque per ogni tonnellata di stazza netta delle navi in arrivo nel porto di Genova ed aumentata a cent. 10 dall'art. 2, lettera *a*) del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, è elevata ad una lira.

La sopratassa di ancoraggio, istituita dall'art. 12 del decreto-legge luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 448, e successivamente confermata con l'art. 3 del regio decreto 25 marzo 1923, n. 1018, nella misura di centesimi dieci per ogni tonnellata di stazza netta delle navi in arrivo nel porto di Napoli, è elevata a una lira.

E' abrogato l'art. 4 del regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 214, concernente l'aumento della sopratassa di ancoraggio e la istituzione della tassa per provvedere alle spese relative all'istituzione di una speciale centuria della milizia volontaria della sicurezza nazionale per i servizi di polizia nel porto di Napoli.

Il limite minimo della sopratassa di ancoraggio, stabilito dalla legge 16 giugno 1938, n. 1029, per le navi che compiono crociere turistiche, è elevato a lire 400.

Art. 2.

La tassa sulle merci, imposta, per i porti di Genova, Venezia, Livorno e Napoli, rispettivamente, con l'articolo 2, lettera *b*), del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, con l'art. 7 del regio decreto-legge 9 dicembre 1923, n. 3233, con l'art. 6 del regio decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 3249, e con l'art. 4, lettera *b*), del regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, modificati dall'art. 1 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, e dal regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1976, è aumentata per ogni tonnellata metrica di merci imbarcate e sbarcate nella misura seguente:

a) per quelli fra i porti suddetti, il cui movimento complessivo di merci imbarcate e sbarcate sia superiore a cinque milioni di tonnellate annue, lire 7,50 quando si tratti di fosfati e nitrati, escluso il nitrato di soda; lire 10, quando si tratti di sabbia, ghiaia e pozzolana; argilla e terre refrattarie, caolino e quarzite non macinati; calce viva e spenta; pietra da cemento o da calce; cementi ed agglomerati cementizi; piastrelle e pietre da pavimentazione; laterizi; pietre da costruzione; lire 15 per tutte le altre merci;

b) per quelli fra i porti suddetti il cui movimento complessivo annuo di merci imbarcate e sbarcate sia inferiore a cinque milioni, lire 4, quando si tratti di fosfati e nitrati, escluso il nitrato di soda; lire 6 quando si tratti di sabbia, ghiaia e pozzolana; argilla e terre refrattarie; caolino e quarzite non macinati; calce viva e spenta; pietra da cemento o da calce; cementi ed agglomerati cementizi; piastrelle e pietre da pavimentazione; laterizi; pietra da costruzione; lire 9 per tutte le altri merci.

La tassa sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto di Civitavecchia, di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, modificato dal regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1976, è elevata come alla lettera *b*) del precedente comma.

La tassa sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto di Ravenna, di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 8 luglio 1925, n. 1391, è elevata a lire 9 per ogni tonnellata metrica.

Art. 3.

La tassa di sbarco sulle merci provenienti dall'estero e sbarcate nei porti e nelle spiagge dello Stato, di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1592, convertito nella legge 6 giugno 1932, n. 891, modificato con l'art. 2 della legge 14 marzo 1940, n. 240, è aumentata come segue:

a) lire 10 a tonnellata per i fosfati, i nitrati (escluso il nitrato di soda) e i materiali da costruzioni murarie;

b) lire 30 a tonnellata per le altre merci.

Art. 4.

La tassa di carico e scarico dei carri ferroviari, stabilita, per il porto di Genova, con l'art. 2, lettera *c*), del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, e, per il porto di Napoli, con l'art. 4, lettera *c*), del regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, è elevata a lire 20.

Art. 5.

La tassa per ogni passeggero imbarcato e sbarcato, stabilita, per i porti di Genova e Napoli, rispettivamente con l'art. 2, lettera *d*), del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, e con l'art. 4, lettera *d*), del regio decreto legge 20 gennaio 1924, n. 239, modificati con l'art. 2 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, e con il regio decreto 12 luglio 1925, n. 1407, è aumentata come segue:

a) lire 100 per i passeggeri di 1ª classe e lire 40 per quelli di 2ª classe, quando provengano da, o siano diretti a porti situati nel Mediterraneo;

b) lire 300 per i passeggeri di 1ª classe e lire 100 per quelli di 2ª classe, quando provengano da, o siano diretti a porti europei situati fuori del Mediterraneo o porti del Mar Rosso;

c) lire 600 per i passeggeri di 1ª classe e lire 200 per quelli di 2ª classe, quando provengano da, o siano diretti a porti diversi da quelli su enunciati.

Per i passeggeri di 3ª classe, compresi gli emigranti, la tassa è, per le diverse provenienze, rispettivamente elevata a lire 10, 20 e 50.

Art. 6.

Per i piroscafi nazionali addetti al servizio di rimorchio, per le barche ed i piccoli bastimenti a vela e per i piccoli piroscafi con o senza coperta non addetti al rimorchio, rispettivamente contemplati dagli articoli 24 e 35, lettere *a*) e *b*), della legge 23 luglio 1896, n. 318, i quali, a norma dell'art. 1, ultimo comma, del regio decreto 21 dicembre 1899, n. 465, paghino la sopratassa di ancoraggio una volta l'anno insieme con la tassa di ancoraggio, la misura della sopratassa, quale è prevista dall'art. 1 del presente decreto, sarà imposta in proporzione del periodo intercedente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la scadenza della sopratassa già corrisposta, sotto deduzione della sopratassa di ancoraggio già pagata proporzionalmente al medesimo periodo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — ALDISIO — CAMPILLI — SERENI — FERRARI — MORANDI

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 20. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 10 luglio 1947, n. 731.

Applicabilità in favore degli stranieri fino al 31 dicembre 1948 delle disposizioni del regio decreto-legge 30 marzo 1944, n. 94, e del decreto legislativo 5 maggio 1946, n. 578, concernenti facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 30 marzo 1944, n. 94;
Visto il decreto legislativo 5 maggio 1946, n. 578;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le disposizioni del regio decreto-legge 30 marzo 1944, n. 94, e del decreto legislativo 5 maggio 1946, n. 578, concernenti facilitazioni per la celebrazione dei matrimoni civili e per la trascrizione dei matrimoni religiosi, sono applicabili fino al 31 dicembre 1948, nei riguardi degli stranieri, sempre che ricorrano le circostanze previste negli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 maggio 1946, n. 578.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato Roma, addì 10 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 27. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 luglio 1947, n. 732.

Elezione dei membri dei Comitati nazionali del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, relativo al riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per i trasporti, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale e per le poste e telecomunicazioni;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

L'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, è sostituito dal seguente:

I Comitati nazionali sono organi di studio e di consulenza di cui il Consiglio nazionale delle ricerche si avvale per l'adempimento dei suoi compiti e sono costituiti da un complesso di 72 membri, dei quali:

a) 40 sono eletti dalle Facoltà universitarie di scienze esatte, sperimentali e tecniche, fra i professori di ruolo appartenenti alle stesse Facoltà;

b) 12 sono eletti anche fra esperti non appartenenti ai ruoli universitari dai membri di cui alla lettera *a*);

c) 20 sono nominati dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, su designazione di Amministrazioni statali, di enti interessati all'attività del Consiglio stesso e di organizzazioni rappresentanti i diversi fattori della produzione.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sono indette le elezioni dei membri di cui alle lettere *a*) e *b*), e sono stabilite le modalità per lo svolgimento di esse. Con lo stesso decreto sono altresì stabilite le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni che debbono designare i membri di cui alla lettera *c*).

I componenti dei Comitati nazionali durano in carica un quadriennio e possono essere rieletti o confermati.

La composizione dei singoli Comitati nazionali è stabilita con ordinanza del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Ogni Comitato nazionale è governato da un Consiglio direttivo eletto dai componenti in assemblea e composto di un presidente e di due a quattro membri, fra i quali il presidente del Comitato sceglie un segretario.

I Comitati nazionali possono essere suddivisi in sottocomitati con ordinanza del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, su proposta dei singoli Consigli direttivi.

I componenti dei Comitati nazionali e dei Consigli direttivi non percepiscono, per l'adempimento delle loro funzioni, emolumenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — GONELLA — TUPINI — SEGNI — CORBELLINI — TOGNI — FANFANI — MERLIN

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 19. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 luglio 1947, n. 733.

Liquidazione del premio di maggior produzione per il personale delle Ferrovie dello Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, concernente il nuovo trattamento economico dei dipendenti dello Stato e dei pensionati;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte, relativo alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il premio per maggior produzione di cui all'art. 58 delle disposizioni sulle competenze accessorie per il personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, modificato con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 454, è calcolato sulla base degli stipendi risultanti dall'applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CORBELLINI
DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 26. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 17 luglio 1947, n. 734.

Aumento dell'indennità caropane a favore dei dipendenti dello Stato, degli Enti locali, di ruolo e non di ruolo, e dei pensionati dello Stato e degli Enti locali.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il bilancio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1947 gli importi mensili netti da ritenute erariali dell'indennità di caropane indicati nell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 433, sono raddoppiati.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO
— EINAUDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 28. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 luglio 1947, n. 735.

Modificazioni al decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112, sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597;
Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 60, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 maggio 1945, n. 260;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

In luogo degli impiegati indicati nei numeri 4 e 5 del primo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, modificato con il decreto legislativo 14 settembre 1946, n. 112, possono essere addetti ai Gabinetti dei Ministri funzionari del gruppo *B*, fermo rimanendo il quantitativo fissato negli stessi numeri. Tuttavia, se i detti funzionari sono di grado superiore al 9°, ai medesimi non può essere corrisposta un'indennità di Gabinetto superiore a quella spettante per quest'ultimo grado.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 29. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1947.
Conferma nella carica del sindaco del Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore (Cuneo).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Visto il provvedimento con il quale il sig. Pietro Ferrero, venne nominato sindaco del Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore;

Considerato che il sig. Ferrero, è scaduto dalla carica per compiuto periodo;

Decreta:

Il signor Pietro Ferrero, è confermato sindaco del Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore (Cuneo) per il triennio 1947-1949

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3443)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1947.
Nomina o conferma nella carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Leonforte, Nicosia e Agira.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928, e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettore per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo;

Decreta:

Il sig. Filippo Buscemi fu Salvatore, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Leonforte (Enna).

Il barone Giuseppe La Motta fu Gaetano, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Nicosia (Enna).

Il sig. Antonino Seminara fu Luigi, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Agira (Enna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1947

p. *Il Ministro per il tesoro*
PETRILLI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEGNI

(3437)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1947.
Apertura di un'agenzia di città in Pavia della banca del Monte di credito di Pavia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla banca del Monte di credito di Pavia, con sede in Pavia;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La banca del Monte di credito di Pavia, con sede in Pavia, è autorizzata ad aprire una propria agenzia di città in Pavia, Borgo Ticino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1947

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3482)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Sommacampagna e Sona (Verona)

Fino a nuova disposizione è vietata, sotto qualsiasi forma, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Verona, della estensione di ettari 1755 circa, compresa nei comuni di Sommacampagna e Sona, delimitata dai seguenti confini:

Dal sotto passaggio della linea ferroviaria Milano-Venezia della strada comunale Sommacampagna, fino alla strada Monzambana che conduce alla tenuta Montresora, indi strada vicinale fino alla strada dei confini e da questa alla località Casazze, indi strada vicinale che immette alla comunale delle Zerbare, strada per Guastalla fino a Sant'Andrea, strada comunale di Saletto, strada comunale Berzettara, strada vicinale Lottiga, rio delle Ganfardine, strada comunale delle Giare fino alla strada comunale di Montegodi, strada comunale di Montegodi, strada comunale del Montegodio, strada comunale Molinare, strada vicinale fino alla strada comunale Sgaripola, strada comunale Sgaripola fino al fiume Tione, fiume Tione, tratturo che dall'ansa destra del Tione (sud-est) conduce all'ansa sinistra dello stesso (sud-ovest) e risalendolo fino al ponte Pernisa, indi strada comunale Rosolotti, strada comunale San Rocco, strada comunale Guastalla fino alla strada vicinale che porta a quella di San Rocco, fino al crocevia e da questo la strada che conduce a San Rocco, indi strada vicinale del Turco, strada vicinale dei Piani, ad est dei Gaburri, strada comunale Gaburri fino al sotto passaggio per San Giorgio della linea ferroviaria indi limite sud della strada ferroviaria fino al sotto passaggio della comunale Sommacampagna.

(3402)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Gaggio Montano e Lizzano in Belvedere (Bologna)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-1949, è vietata, sotto qualsiasi forma, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Bologna, della estensione di ettari 260, compresa nei comuni di Gaggio Montano e Lizzano in Belvedere, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada comunale di Gaggio Montano dalla Masera fino a Nera e mulattiera da Nera alla provinciale per Porretta;
ad est, strada provinciale per Porretta e rio Liberaccio;
a sud, torrente Silla;
ad ovest, rio Sasso.

(3401)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Volpiano (Torino)

Per tutta la durata delle annate venatorie 1947-1948 e 1948-1949 è vietato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nella zona della estensione di ettari 1600 circa, ricadente in agro del comune di Volpiano e delimitata da una linea di confine così tracciata: da Volpiano a Leyni, imboccando la provinciale Torino-Rivarolo, fino al Km. 18 (cascina Gariglia); prende la strada dei Baraccamenti e raggiunge il bivio della provinciale San Maurizio Front; la segue fino al bivio cascina Simonetto, quindi con la carreggiabile raggiunge Rivarossa, toccando la cascina Diletta; indi per strada diretta si porta a Lombardore e per la comunale, toccando la cascina Nuova, raggiunge Volpiano.

(3403)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). **Elenco n. 94.**

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 — **Data**: 20 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Siracusa — Intestazione: Di Martino Giuseppe fu Rosario — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 2600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 — **Data**: 22 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Enna — Intestazione: Salvaggio Vincenzo fu Filipponeri — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 27 — **Data**: 12 giugno 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Caterbetti Albino di Giovanni — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23650 — **Data**: 17 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Bergamo Davide — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 3600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 6672 — **Data**: 10 maggio 1940 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Clemente Michele — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5837 — **Data**: 29 gennaio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Fiorito Antonino fu Concetto — Titoli del Debito pubblico: quietanza esattoriale — Capitale: L. 800.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 48 — **Data**: 11 novembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione: Gozzoli Fiorenza di Alfredo — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 2 — Capitale: L. 960.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 850 — **Data**: 22 gennaio 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Del Vecchio Ugo fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativo 1 — Rendita: L. 2845.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80 — **Data**: 13 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Romeo Giuseppe fu Mario — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 4 — Rendita: L. 40.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 79 — **Data**: 13 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Romeo Giuseppe fu Mario — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 3 — Rendita: L. 50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 78 — **Data**: 13 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Romeo Giuseppe fu Mario — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominati 26 — Rendita: L. 1300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 159 — **Data**: 1 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione: Gherardi Francesca fu Felice — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativo 1 — Rendita: L. 35.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 88 — **Data**: 5 settembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione: Pulito Clara e Giovanni fu Martino — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativo 1 — Rendita: L. 235.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 77 — Data: 13 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Romeo Giuseppe di Mario — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 32 — Rendita: L. 25.575.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 6 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Adamo Giovanni fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativo 1 — Rendita: L. 560.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 76 — Data: 13 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Romeo Giuseppe fu Mario — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 35 — Rendita: L. 2625.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 75 — Data: 13 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Romeo Giuseppe fu Mario — Titoli del Debito pubblico: Rend 5 %, nominativi 2 — Rendita: L. 620.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 74 — Data: 13 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Romeo Giuseppe fu Mario — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 3 — Rendita: L. 230.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 73 — Data: 13 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Messina — Intestazione: Romeo Giuseppe fu Mario — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, nominativi 2 — Rendita: L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 8 agosto 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bergamo — Intestazione: Pozzolli Achille fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 %, al portatore 6 — Rendita: L. 980

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 116 — Data: 16 aprile 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Di Grazia Giuseppe di Pietro — Titoli del Debito pubblico: Rend. 5 % — Rendita: L. 165.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 41 — Data: 16 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Ferrone Antonio di Vito — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96 — Data: 9 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Calabria — Intestazione: Nocilla Angelo fu Luigi — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativo 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1252 — Data: 26 marzo 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Salerno — Intestazione: Albanese Andrea fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 1 — Capitale: L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4389 — Data: 2 febbraio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Rosa Matteo fu Marco — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 1 — Rendita: L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 71 — Data: 23 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Fiore Adele fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 2 — Rendita: L. 140

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 79 — Data: 6 settembre 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Asti — Intestazione: Gambino Adalgisa fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), al portatore 4 — Rendita: L. 14.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 348 — Data: 3 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Bevilacqua Ettore di Agostino — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativo 1 — Rendita: L. 189.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 17 luglio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Vicenza — Intestazione: Trevenzuoli Zeffira fu Achille ved. Angelini — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 per cento (1906), nominativi 2 — Rendita: L. 843,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 800 — Data: 21 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Rizzo Giovanni Battista fu Carlo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita: L. 483.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2965 — Data: 11 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Casale Emanuele fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativo 1 — Rendita: L. 784.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 49 — Data: 8 gennaio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Matera — Intestazione: Di Giulio Vincenzo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativo 1 — Rendita: L. 21.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 108 — Data: 16 luglio 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Scalise Antonio fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 % (1934), nominativi 2 — Rendita: L. 105.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data 16 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Asti — Intestazione: Iona Luigi fu Rodolfo — Titoli del Debito pubblico: P. Red. 3,50 % (1934), nominativo 1 — Rendita: L. 4500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 267 — Data 12 novembre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Castelfranchi Milena di Augusto — Titoli del Debito pubblico: Rendita 3 %, nominativo 1 — Rendita: L. 52,77.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 193 — Data: 27 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione: Gozzo Santo fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5 % (1951), al portatore 5 — Capitale: L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 194 — Data: 27 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione: Gozzo Santo fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5 % (1951), al portatore 4 — Capitale: L. 30.000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 196 — Data: 7 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siracusa — Intestazione: Gozzo Santo fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 5 % (1951), al portatore 2 — Capitale: L. 4000

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 946 — Data: 20 marzo 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: De Tullio Giuseppe fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: B. T. Nov. 4 % (1943), nominativo 1 — Capitale: L. 1000

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siene intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 27 maggio 1947

(2487) *Il direttore generale:* CONTI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.